Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Regione Autonoma della Sardegna

SCHEMA DI DISCIPLINARE RECANTE ADEMPIMENTI PER I BENEFICIARI DI INTERVENTI FINANZIATI E/O RENDICONTATI NELL'AMBITO DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA
FSC 2014-2020

Versione 1.3

Sommario

PREMESSA 2

ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO 3

1. ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 3
2. ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE RISORSE E CONTABILITÀ 3
3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 3
4. CORRETTA TENUTA DEL FASCICOLO 7
5. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 8
6. MONITORAGGIO DEL PROGETTO 8
7. VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 9
8. REVOCA DEL FINANZIAMENTO 9

PREMESSA

Il presente “Schema di Disciplinare per il Beneficiario" costituisce un modello dai contenuti minimi e imprescindibili; si tratta, comunque, di uno strumento adattabile, modificabile e integrabile al caso specifico degli interventi, della tipologia di Beneficiario per i quali viene utilizzato e delle specifiche esigenze che, di volta in volta, si potranno presentare, comprese le variazioni normative che potranno eventualmente intervenire.

Per quanto attiene ai contenuti del presente “Schema di Disciplinare”, si possono presentare le seguenti casistiche:

a. i contenuti minimi dello “Schema di Disciplinare”, sono recepiti nel testo della convenzione sottoscritta, pertanto non è necessario il richiamo allo stesso;

b. i contenuti minimi dello “Schema di Disciplinare”, seppur non recepiti nel testo della convenzione sottoscritta, vengono esplicitamente richiamati per costituirne parte integrante; pertanto con la firma della convenzione si aderisce ai contenuti dello stesso;

c. i contenuti minimi dello “Schema di Disciplinare”, in presenza del solo atto di delega (che si limita ad individuare il Soggetto Attuatore/Beneficiario, l’ammontare e le modalità di trasferimento delle risorse) prescindono dall’esistenza di una convenzione; pertanto, il Disciplinare dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (SA/Beneficiario e RLA).

Nei casi a. e b., l’Autorità di Gestione FSC esprime il parere preventivo sulle convenzioni, per verificare la coerenza delle stesse ai contenuti della programmazione, il rispetto della normativa FSC con particolare riferimento al SIGECO ed alla normativa in tema di Aiuti di Stato.

Nel caso c. sarà compito degli organi di controllo di I livello e successivi, verificare l’avvenuta sottoscrizione del Disciplinare che accompagna l’atto di delega.

ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

1. ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Nell'attuazione dell'intervento di propria competenza il Beneficiario è tenuto a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale e a:

a. Fornire tempestivamente ogni informazione in merito a criticità, errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare l'intervento cofinanziato;

b. Non modificare la destinazione d'uso dell'intervento prima che siano trascorsi 5 anni dal suo acquisto.

2. ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE RISORSE E CONTABILITÀ

Il Beneficiario deve provvedere a:

a. tenere una contabilità separata dell'intervento cofinanziato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale intervento sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'intervento cofinanziato in maniera chiara al fine di rendere ogni controllo più spedito in qualsiasi momento come precisato ai punti 4.2.3 e 7 del SIGECO;

b. effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c di Tesoreria dell'Ente. Le relative quietanze di pagamento, affinché possano ritenersi esistenti e quindi valide ed efficaci, devono essere espressamente e inequivocabilmente riferite al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio; devono, inoltre, riportare la causale del pagamento effettuato;

c. osservare tutte le norme vigenti riguardo la tracciabilità dei pagamenti.

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Sono ammissibili le spese stabilite dal Bando e relative a interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, come precisato al punto 6. del SIGECO, sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, a condizione che esse siano:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- temporalmente assunte nel periodo di validità della spesa;
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti di finanziamento, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC.

Inoltre, in generale, nel rispetto delle finalità del Fondo di Sviluppo e Coesione e come indicato dalla DGR n. 5/1 del 24.01.2017, gli interventi dovranno:

- avere carattere aggiuntivo secondo il principio di addizionalità delle risorse;
- essere dotati di un piano di gestione approvato (se del caso);
- avere carattere prevalentemente infrastrutturale.

Le spese ammissibili nel caso di Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 del TFUE[1], sono quelle riconosciute dalla Commissione Europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai regolamenti di esenzione.

Fatti salvi i limiti di ammissibilità delle spese previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, per l'individuazione delle spese ammissibili da parte dei Responsabili di Linea d'Azione, d'intesa con il Responsabile Regionale Unico per l'attuazione del Patto, si fa riferimento al DPR n.22 del 5 febbraio 2018, contenente i seguenti criteri di carattere generale.

- È ammissibile l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo, purché non siano recuperabili e direttamente afferenti all'intervento.
- Sono ammissibili le spese relative all'apertura di uno o più conti bancari, per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o

[1] Il TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea), pubblicato nella GU C 202 del 07.06.2016, ha sostituito il TCE (Trattato che istituisce la Comunità Europea); in particolare, l'art. 87 in materia di Aiuti di Stato è stato sostituito dal corrispondente art. 107.

finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'intervento e necessarie per la sua preparazione e realizzazione.

- Sono ammissibili le spese per garanzie fornite da banche, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, ove siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni contenute nei singoli strumenti attuativi di finanziamento.
- Sono ammissibili le spese per l'imposta di registro, purché afferenti all'intervento.
- L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile solo se:
  - il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'esatta provenienza del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
  - il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
  - le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle norme e agli standard pertinenti.
- Sono ammissibili le spese per l'acquisto di terreni, purché:
  - sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'intervento;
  - la percentuale di tale spesa non superi il 10% del totale della spesa ammissibile. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite è essere aumentato al 15%.

    Nel caso di interventi a tutela dell'ambiente, la percentuale del 10% può essere superata tramite deroghe concesse dal Responsabile Regionale Unico per l'attuazione del Patto d'intesa con il Responsabile di Linea d'Azione, ma soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
    - ✓ l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'AdG;
    - ✓ il terreno è destinato all'uso stabilito, per un periodo non inferiore a quello indicato nella decisione dell'AdG di cui al punto precedente;
    - ✓ il terreno non ha una destinazione agricola, salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'AdG;
    - ✓ l'acquisto è effettuato da parte di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico;
  - la perizia giurata di parte, che attesti il valore di mercato del terreno, sia redatta da un valutatore, qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti e dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato (solo nei casi in cui non sia possibile aver conoscenza del valore del terreno in modo diverso).

- Sono ammissibili le spese per l'acquisto di edifici già costruiti, purché siano direttamente connessi all'intervento e vengano rispettate le seguenti condizioni:
  - il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata siano attestati da una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato, secondo le modalità indicate al punto precedente;
  - le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'intervento prevede la loro regolarizzazione da parte del Beneficiario/Soggetto Attuatore (al compimento del quale rimane condizionata l'erogazione delle risorse);
  - l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
  - l'immobile sia utilizzato per la destinazione stabilita, conformemente alle finalità dell'intervento e per il periodo stabilito dall'AdG.
- Sono ammissibili le spese per locazione semplice e il noleggio. Per quanto riguarda la locazione finanziaria o leasing finanziario, si fa riferimento all'art. 19 del citato DPR n. 22/2018.
- Sono ammissibili le spese per arredi, attrezzature e apparecchiature nonché spese per impianti e reti tecnologiche, purché strettamente funzionali agli interventi.
- Sono ammissibili le spese tecniche relative a progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; sono ammissibili le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.[2] Sono altresì ammissibili le spese per rilievi, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle gare d'appalto, le spese per la predisposizione di cartellonistica di cantiere.
- Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano strettamente funzionali all'intervento e nei limiti e nelle condizioni stabile dall'AdG.[5]

[2] Si rimanda agli approfondimenti dell'Allegato 12 "Ammissibilità della spesa"

Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario. Non sono altresì ammissibili i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, i deprezzamenti e le passività, gli interessi di mora, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari.

La Delibera CIPE n. 26/2018 ha esteso al 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023.

4. CORRETTA TENUTA DEL FASCICOLO

Il Beneficiario deve provvedere ad una corretta tenuta del fascicolo dell'intervento[3], come precisato al punto 7. del SIGECO, contenente gli atti relativi alla stessa (provvedimenti di assegnazione del finanziamento del fondo FSC 2014-2020, eventuale stanziamento di risorse proprie, aggiudicazione di servizi o forniture attraverso procedure di affidamento previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, esecuzione materiale, gestione contabile e pagamenti, attestazioni di spesa, controlli, verifiche tecniche, stati di avanzamento lavori, collaudo e rendicontazione, ecc..), e dovrà essere articolato in tre sezioni, per ciascuna delle quali viene indicato di seguito il contenuto minimo.

A. Sezione anagrafica:

a. Azione FSC (codifica e titolo)
b. Denominazione dell'operazione
c. Luogo di realizzazione dell'operazione
d. Ragione sociale dell'impresa beneficiaria
e. Indirizzo e recapiti
f. Luogo archiviazione della documentazione afferente l'operazione
g. Rappresentante legale (nome, cognome ed indirizzo)
h. Piano finanziario dell'operazione e fonti di finanziamento

[3] I documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche della programmazione FSC devono essere conservati sotto forma di originali o di copie conformi (D.P.R. n. 445/2000) su supporti comunemente accettati (compresa la corretta conservazione in formato digitale. Conformemente al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82 del 07.03.2015 e ss.mm.ii. – le cui modalità operative sono state definite dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e pubblicate sulla pagina web http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione

B. Sezione della documentazione tecnica e amministrativa:

a. Atti di ammissione al finanziamento
    1. Atto di ammissione al finanziamento
    2. Documento di accettazione degli obblighi previsti dal provvedimento di finanziamento
    3. Altri documenti richiesti dal Bando
b. Contratti con fornitori
    1. Ordini d'acquisto e Contratti con fornitori
c. Adempimenti relativi alla pubblicità
    1. Documentazione fotografica

C. Sezione Contabile e finanziaria:

a. Estremi del c/c dedicato al finanziamento dell'operazione
b. Fatture o altri documenti di forza probante equipollente e quietanze liberatorie
c. Ordini di pagamento (bonifici, assegni) effettuati
d. Altri documenti richiesti dal Bando

Il Responsabile di Linea d'Azione potrà in ogni momento richiedere di prendere visione e/o richiedere di inviare tutta o parte della documentazione contenuta nel fascicolo di progetto al fine di effettuare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento.

5. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Beneficiario, per ciascun intervento cofinanziato e/o rendicontato nell'ambito del programma FSC, è tenuto a rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità.

6. MONITORAGGIO DEL PROGETTO

Ai fini della rendicontazione, monitoraggio e sorveglianza, il Beneficiario è tenuto a:

a) conservare gli atti di tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese certificate (fatture quietanzate o mandati estinti, e ogni altro documento di valore probante equivalente) nel corso del periodo della programmazione e fino ai 5 anni successivi alla chiusura dell'intervento.

b) trasmettere al Responsabile di Linea d'Azione, con periodicità bimestrale[4] e dietro specifica richiesta quando necessario:

1. i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'intervento;
2. qualunque documento dovesse eventualmente rendersi necessario ai fini del monitoraggio dell'intervento e sulla cui base il Responsabile di Linea d'Azione procederà ad effettuare le attività di controllo amministrativo-contabile ed eventualmente in loco di sua competenza;
3. su richiesta specifica, i dati e le informazioni eventualmente necessari per la predisposizione della Relazione Annuale sullo stato di Attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna della Programmazione FSC 2014-2020;

7. VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

La Regione Autonoma della Sardegna si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare.

Il Beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di verifiche in loco, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e agli *audit* alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di *Audit* e i funzionari autorizzati.

Per quanto non dettagliatamente qui esplicitato, si rimanda al SIGECO FSC 2014-2020, punto 4.2 – IL SISTEMA DI VERIFICA E CONTROLLO.

8. REVOCA DEL FINANZIAMENTO

a. Alla Regione Autonoma della Sardegna, come precisato al punto 8.1 del SIGECO, è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze

[4] Entro il giorno 6 del mese successivo al bimestre di riferimento (I bimestre – gennaio/febbraio, II bimestre – marzo/aprile, III bimestre – maggio/giugno, IV bimestre – luglio/agosto, V bimestre – settembre/ottobre, VI bimestre – novembre/dicembre).

nell'osservanza delle condizioni individuate dal presente disciplinare, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.

b. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

c. Nel caso di revoca il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Autonoma della Sardegna le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.

d. È facoltà della Regione, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

e. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.

Luogo, _____data_____

Beneficiario	Regione Autonoma della Sardegna
Il rappresentante legale	Il Responsabile di Linea d'Azione
_____	_____